

COMUNE DI SESTO CAMPANO

PROVINCIA DI ISERNIA

Ufficio del Sindaco

PUBLIC. ACB. P. n.
246
28/06/2018
30/09/2018

ORDINANZA N. 20 /2018

DEL 28/06/2018

PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI

IL SINDACO



PREMESSO che la stagione estiva, comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per incolumità delle persone e dei beni;
ACCERTATE le gravi carenze igienico-sanitarie, derivanti da totale abbandono in cui versano alcuni appezzamenti di terreno di proprietà privata, ricadenti nel territorio comunale, soprattutto nel perimetro urbano, divenuti nel contempo ricettacolo di rifiuti vari oltre ad essere infestati da vegetazione spontanea che provoca la proliferazione di insetti pericolosi e muridi, atti a provocare la diffusione di malattie epidemiche, nonché il costante pericolo di incendi;
RILEVATO che analogo problema presentano i numerosi appezzamenti di terreno privati aventi i fronti su strade comunali, che sovente determinano gravi problemi di visibilità e viabilità a causa della incuria dei frontisti, che non provvedono ad eseguire le opere di loro spettanza come il taglio della vegetazione incolta, di siepi e di rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale, nonché la rimozione di zolle od altro materiale proveniente dal lavoro dei campi;
CONSIDERATO che nella stagione estiva le condizioni meteorologiche, correlate con l'abbandono dei fondi agricoli, sono spesso causa di combustione ed incendi, e che ciò può arrecare notevole danno per l'incolumità dei cittadini e per la conservazione del patrimonio agro-forestale;
RITENUTO indispensabile ed urgente adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati all'esecuzione degli interventi di pulizia delle aree private con particolare riguardo per quelle poste all'interno del centro urbano e quelle poste ai margini delle strade, a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità, tenuto conto del rischio di incendi ed il conseguente aumento delle temperature;
VISTA la legge 21/11/2000, n. 353, "legge quadro in materia di incendi boschivi";
VISTA la legge Regionale 4/03/2005, n. 8 "disciplina sull'eliminazione della vegetazione spontanea";
VISTO l'art. 255 del D.Lgs 3/04/2006, n. 152 "norme in materia ambientale";
VISTO il vigente statuto Comunale;
VISTI gli articoli n. 14 e 29 del Codice della Strada 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.;
VISTO il regolamento Comunale di Igiene;
VISTO il D.L.vo n. 207/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
VISTO il Decreto del Presidente della G.R. n. 58 del 22.06.2017;

ORDINA

Art. 1

Ai proprietari e/o gestori delle Ferrovie, dell'ANAS, della Provincia e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, ai proprietari di villette e agli amministratori di stabili con annesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili, ai proprietari di terreni posti ai margini delle strade, di provvedere ad effettuare a propria cura e spese e sotto la propria diretta responsabilità penale e civile, i relativi interventi di pulizia dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità, l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

Art. 2

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le ferrovie e le autostrade, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 10,00.

Art. 3

Durante il periodo compreso tra il 24 Giugno ed il 30 Settembre è fatto divieto, in prossimità di boschi, sui terreni agrari, su campi coltivati e incolti, sui prati, lungo le strade comunali, provinciali, statali, le autostrade e le ferrovie accendere fuochi o bruciare stoppie delle colture graminacee e leguminose, le erbe, i rovi, le sterpaglia, ecc.

Nei periodi consentiti, le operazioni di bruciatura devono essere eseguite in condizioni ottimali, in assenza vento e nelle prime ore del mattino, previa comunicazione al COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE da trasmettere almeno cinque giorni prima.

DA ATTO

Che chiunque viola a presente Ordinanza è soggetto a sanzioni amministrative come di seguito indicate

1. nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione di euro 137,55 determinata ai sensi dell'art. 29 del codice della strada. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa e aggiornata ogni due anni in applicazione del D.L.v. n. 285 del 30.04.1992;
2. per la mancata pulizia delle aree incolte, una sanzione da euro 25,00 ad euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come integrato dal D.L. 31.03.2003, n. 50 convertito con Legge 20.05.2003, n. 116;
3. nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio durante il periodo dal 15 Giugno al 15 Ottobre, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.032,00 e non superiore ad euro 10.329,00, ai sensi dell'art.10 della Legge n°353 del 21.11.2000.
4. per la mancata pulizia delle aree incolte, da rifiuti variavi presenti o depositati, sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 300,00 a euro 3.000,00 ai sensi dell'art.255 del D.Lgs 152/2006.


A carico degli inadempienti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 codice penale.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga: pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune; affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale; inserita nel sito ufficiale del Comune <http://www.comune.sestocampano.is.it>

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa, per quanto di competenza: alla Prefettura di Isernia, alla Compagnia dei Carabinieri di Sesto Campano, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Isernia, al Corpo Forestale dello Stato — Coordinamento Provinciale di Isernia, al Servizio Regionale di Protezione Civile di Campobasso alle Ferrovie dello Stato S.p.a., alla Provincia di Isernia, all'ANAS di Campobasso.

Il Comando di Polizia Municipale, cui la presente è diretta, e le Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori, in caso di trasgressione.



IL SINDACO
Dott. Luigi Paolone